

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile (n. ****556) – stipulato in data 16 novembre 2014 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio rilasciato in data 11 febbraio 2019 – lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto alla restituzione delle quote spettanti a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione trattenute in fase di somministrazione del capitale, da quantificarsi in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, oltre interessi legali. Il ricorrente invoca, altresì, la restituzione delle rate versate in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda del ricorrente eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza temporale dell'Arbitro.

Nel merito, l'intermediario fa presente di avere comunque operato una congrua riduzione degli oneri recurring, decurtando la somma di € 930,82 dal capitale residuo liquidato in sede di estinzione e di avere rimborsato l'importo di € 153,71 (calcolato secondo il criterio della curva degli interessi) a valere sugli oneri up front, con bonifico domiciliato disposto in favore del cliente in data 26/08/2024, come da evidenza allegata. Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine di rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza in origine pattuita, ex art. 125-sexies, Tub. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi e per gli effetti del par. 4, Sez. I delle Disposizioni ABF "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". In applicazione della norma richiamata, con precipuo riferimento ai contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento, è stato chiarito che il momento dell'estinzione anticipata del finanziamento è determinante ai fini dell'individuazione della competenza temporale dell'Arbitro. (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 21/2021, 23175/2021).

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti risulta che il contratto, stipulato in data 06/11/2014, è stato estinto ad ogni effetto il 1° marzo 2019, mentre il ricorso è stato presentato in data 02/12/2025. Pertanto, essendo trascorsi oltre sei anni dall'estinzione anticipata del prestito, la vicenda si pone al di fuori dei limiti di competenza temporale di questo Arbitro (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 3290/2024) con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.

Peraltro, dalla documentazione agli atti consta che l'intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione del contratto, gli importi di € 581,76 ed € 349,06 spettanti al cliente a titolo di quota non maturata delle commissioni aventi natura recurring, calcolati secondo il criterio pro rata temporis. L'intermediario ha inoltre riconosciuto al cliente, quale riduzione a valere sulle componenti di costo up front, l'importo di euro 153,71 mediante bonifico autorizzato a suo favore in data 26/08/2024. La resistente ha documentato, altresì, il tempestivo rimborso delle quote versate in eccedenza (segnatamente l'importo di euro 404,00 concernente la rata di marzo 2019, retrocesso mediante bonifico in data 26/03/2019; euro 808,00 in relazione alle quote di aprile e maggio 2019 mediante bonifico in data 21/05/2019).

Di conseguenza il ricorso si paleserebbe destituito di fondamento anche ove fosse apprezzabile nel merito.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE